

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2016/0375 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).

Ai sensi dell’art. 42 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee, entro il 19 aprile 2016, ad attuare nei rispettivi ordinamenti interni l’articolo 1, l’articolo 2, punto 2, e punti da 8 a 26, l’articolo 3 e gli articoli da 5 a 41 nonché gli allegati da III a X. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/34/UE mediante il Decreto Legislativo del 19 maggio 2016, n. 85. Si precisa che il 21 novembre 2016 la presente procedura è stata archiviata.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2016/0374 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori.

Ai sensi dell’art. 45 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee a dare attuazione, nei rispettivi ordinamenti interni, alle seguenti disposizioni: articolo 2, punti da 4 a 21, articoli da 7 a 14, articoli 17 e 18, articolo 19, paragrafo 5, articoli da 20 a 44, articolo 45, paragrafo 1, articoli 47 e 48, nonché ai seguenti allegati: allegato II, parte A, lettere f), k), l), m), allegato II, parte B, lettere e), k), l), m), allegato IV, parte A, punti 2.e), 3.c), 3.d), 3.f), punti da 4.b) a 4.e), punti da 5 a 9, allegato IV, parte B, punti 2.e), 3.c), 3.e), 3.h), punti da 4.c) a 4.e), punto 6, paragrafi da 2 a 4, punti da 7 a 10, allegato V, punto 3.2.b), punti 5 e 6, allegato VI, punti da 3.1. a) a 3.1. c), punto 3.3, paragrafi 4 e 5, punto 4.3, punto 7, allegato VII, punti 3.1.a), 3.1. b), 3.1.d), 3.1.f), punti 3.3, 4.2 e 6, allegato VIII, punti 3.c), e) e h) e punto 4, allegato IX, punti da 3.a) a 3.d), allegato X, punti 3.1a), 3.1.e), 3.4, 6, allegato XI, punti da 3.1.a) a 3.1.c), 3.1.e), 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.5, 5.b) e 6, allegato XII, punti 3.1.a), 3.3, e 6. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 5 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2016/0373 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione).

Ai sensi dell’art. 51 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee al recepimento, nei rispettivi ordinamenti interni, dei seguenti articoli della medesima: articolo 4, punti da 5 a 22, articoli da 8 a 11, 13, 14, 19 e 21, articolo 22, paragrafi 1, 3, 5 e 6, articoli da 23 a 45, 49 e 50 e allegato II. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/32/UE mediante il Decreto Legislativo del 19 maggio 2016, n. 84.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2016/0372 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Ai sensi dell’art. 44 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali le disposizioni di cui all’art. 2, punti da 3 a 19, agli articoli da 6 a 17, agli articoli da 19 a 43 e agli Allegati II, III e IV. Il testo di tali misure deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 26 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/31/UE nell’ambito dell’ordinamento nazionale mediante il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 83. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata il 29 settembre 2016.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si producono effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 7 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2016/0371 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).

Ai sensi dell’art. 44 di tale Direttiva, gli Stati membri adottano, entro il 19 aprile 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punti da 9 a 25, all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 4, all’articolo 5, paragrafo 1, agli articoli da 7 a 12, agli articoli 15, 16 e 17, all’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, agli articoli da 20 a 43 e agli allegati II, III e IV. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto nel diritto interno la Direttiva 2014/30/UE mediante il Decreto Legislativo del 18 maggio 2016, n. 80

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 8 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2016/0370 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.

Ai sensi dell’art. 42 di tale Direttiva, gli Stati membri, entro il 19 aprile 2016, adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative idonee ad introdurre, nei rispettivi ordinamenti nazionali, le disposizioni di cui all’articolo 2, agli articoli da 6 a 41, all’allegato II e all’allegato IV. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

La Commissione stessa, in quanto non ha ricevuto notizia di tali misure, ritiene le medesime non ancora adottate, concludendo, pertanto, che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

In data 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/29/UE nell’ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 82.

Si precisa che in data 8 dicembre 2016 la presente procedura è stata archiviata.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

## Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/4128	Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione italiana Pallacanestro	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4146	Limitazione da parte della Federazione Italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell'UE	MMC	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Libera circolazione delle persone****Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE**

"Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui "soggiornanti di lungo periodo". Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati "terzi") i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all'aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato "ospitante") per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un "permesso di soggiorno di lungo periodo", valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell'autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest'ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i "permessi di soggiorno" indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l'importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di una certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio dei predetti "permessi". Inoltre, il legislatore UE guarda ai "soggiornanti di lungo periodo" come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una "carta di identità". Ora, l'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i "soggiornanti di lungo periodo" debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il "permesso di soggiorno di lungo periodo" - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

**Stato della Procedura**

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell'Economia e dell'Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai "soggiornanti di lungo periodo" per il rilascio dei loro permessi di soggiorno, potrebbe determinare, per la finanza pubblica italiana, una futura riduzione delle entrate.

**Scheda 2 - Libera circolazione delle persone****Procedura di infrazione n. 2012/4128 – ex art. 258 del TFUE****“Formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: PCM - Ufficio per lo sport****Violazione**

La Commissione europea ritiene violato l'art. 45 del Trattato TFUE, che sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori, che siano cittadini di qualsiasi Stato dell'Unione europea, in ogni altro Stato della stessa. Detto principio implica che, all'interno di uno Stato UE, le condizioni di lavoro (comprese quelle di accesso al lavoro stesso), offerte ai lavoratori migranti da altri Stati UE, non debbano essere, in linea di principio, meno favorevoli di quelle garantite ai lavoratori “domestici”. Diversamente, i primi sarebbero meno “liberi” di lavorare in quello stesso Stato, di quanto non lo siano i lavoratori che ne abbiano la cittadinanza. Sarebbe violato, altresì, il Reg. 492/2011, che regola in maniera più specifica lo stesso principio. In Italia, la Federazione italiana di pallacanestro (c.d. FIP) ha stabilito che possano partecipare, ai campionati di serie A organizzati dalla stessa FIP per tale specialità sportiva, solo le squadre formate da 10, ovvero 11 o 12 giocatori dei quali 5 siano “formati sul posto”. In proposito, si precisa che può qualificarsi “giocatore formato sul posto”, in base alle norme FIP, solo il giocatore cittadino italiano, o di un altro Stato UE, il quale abbia preso parte alle attività federali giovanili della FIP per un totale di 4 stagioni almeno. Le regole in questione, per la Commissione, favorirebbero i giocatori di nazionalità italiana, a discapito di quelli “transfrontalieri”. Infatti, un cittadino di altri Stati UE dovrebbe, per poter in seguito giocare negli incontri di pallacanestro di serie A organizzati dalla FIP, trasferirsi in Italia non più tardi dei 15 anni di età, onde partecipare alle attività federali giovanili della stessa FIP almeno per 4 stagioni (vedi sopra), atteso che tali attività sono accessibili solo ai giovani fino ai 19 anni. Quindi, i cittadini italiani avrebbero maggiori possibilità, rispetto ai transfrontalieri, di partecipare a tali attività giovanili FIP e, di conseguenza, maggiori possibilità di ingaggio nelle competizioni di pallacanestro di serie A. Verrebbe pertanto violato, sotto tale rispetto, il principio della “libera circolazione dei lavoratori”. In ogni caso, le violazioni alle “libertà” riconosciute dai Trattati sono ammissibili, ove risultino “necessarie” al soddisfacimento di istanze di rilevanza “generale”, sempre che queste ultime non possano essere perseguite con mezzi alternativi e che la violazione sia contenuta entro i limiti strettamente confacenti al raggiungimento della divisata finalità. Ora, la Commissione condivide con l'Italia, in primo luogo, l'assunto che l'obbligo imposto alle società sportive, di assumere per le partite un certo numero di atleti “formati sul campo” (in prevalenza “domestici”), soddisferebbe l'esigenza, di indubbia rilevanza pubblica, di incoraggiare alla pratica sportiva i giovani del paese. Eccepisce, tuttavia, che: 1) detto scopo potrebbe essere ugualmente conseguito, anziché con l'istituzione di quote “riservate”, mediante l'accoglienza allo Stato dell'obbligo di rifondere le società sportive delle spese da esse sostenute per la formazione giovanile; 2) sia l'entità della quota di giocatori “formati sul campo” - che obbligatoriamente deve essere reclutata dalle squadre che vogliono disputare i campionati di serie A (fino al 50% nelle squadre con 10 giocatori) - sia i rigidi requisiti richiesti per qualificarsi giocatore “formato sul campo”, costituirebbero misure eccessive rispetto al raggiungimento del già menzionato scopo di incentivare lo sport presso i giovani.

**Stato della Procedura**

Il 16 aprile 2014 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Libera circolazione delle persone****Procedura di infrazione n. 2011/4146 – ex art. 258 del TFUE**

“Limitazione da parte della Federazione italiana Nuoto del numero di giocatori di pallanuoto cittadini dell’UE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** PCM - Ufficio per lo sport

**Violazione**

La Commissione europea rileva l’incompatibilità, con l’art. 45 del Trattato TFUE e con l’art. 4 del Regolamento 492/2011, della disciplina italiana che regola la partecipazione, alle gare di pallanuoto a livello professionale, di atleti appartenenti ad altri Stati dell’Unione europea. La normativa nazionale censurata, che è contenuta nel Regolamento della Federazione italiana Nuoto (FIN), è entrata in vigore dalla stagione 2012/2013. Si precisa che detta disciplina è stata modificata dopo la notifica, nell’ambito della presente procedura, di una “messa in mora” con la quale si contestava la normativa precedente, in quanto avrebbe penalizzato gli atleti aventi la cittadinanza di Stati UE diversi dall’Italia. Tuttavia, la Commissione ritiene che anche a seguito di detta modifica, sopravvivano comunque delle discriminazioni nei confronti degli atleti “transfrontalieri”. Precisamente, il Regolamento FIN dispone che, per un incontro di pallanuoto in Italia, i giocatori non possano essere più di 13, di cui 7 presenti contemporaneamente in acqua. Di questi ultimi, debbono essere stati “formati nei vivai italiani”, necessariamente, dai 5 ai 6 giocatori, a seconda dei livelli di competizione. Pertanto, gli atleti non formati in Italia sono ammessi a partecipare, agli incontri di pallanuoto, in numero davvero esiguo. Ora, se è indubbio che i giocatori “formati nei vivai italiani” possono essere di nazionalità sia italiana che di altri Stati dell’Unione, è tuttavia evidente che la categoria includerà, soprattutto, atleti italiani, in quanto è più facile che ad essersi formato in Italia sia un cittadino italiano piuttosto che uno estero. Quindi, nel caso di specie ricorrerebbe comunque una discriminazione – non diretta, cioè espressamente basata sulla nazionalità, ma surrettizia ed indiretta - ai danni degli atleti che risultino cittadini di altri Stati unionali. Al riguardo, la Commissione osserva che una tale disciplina contraddice, innanzitutto, il predetto art. 45 del TFUE relativo alla “libera circolazione dei lavoratori” in tutta la UE, il quale impone che le condizioni di lavoro dei cittadini di Stati UE (comprese le condizioni di “accesso” al lavoro), previste all’interno di un diverso Stato UE ospitante, debbono essere le stesse garantite ai lavoratori interni. Verrebbe contraddetto, altresì, anche il suddetto art. 4 del Reg. 492/2011, che ribadendo il principio di cui sopra, con riferimento specifico ai lavoratori del settore sportivo, sancisce l’illegittimità dei regolamenti delle associazioni sportive che, come quello di cui è causa, limitino il diritto dei cittadini di altri Stati membri di partecipare, come professionisti, a incontri sportivi. A sostegno delle sue norme, l’Italia ha addotto che anche l’art. 45 TFUE in oggetto – nel caso, in cui il rispetto del principio stesso della “libera circolazione dei lavoratori” comportasse una lesione di esigenze imperative di ordine generale – ammette che il medesimo principio subisca delle deroghe. Al riguardo, l’esigenza generale che verrebbe tutelata, con l’obbligo di impegnare nelle competizioni un preponderante numero di atleti formati in Italia, sarebbe rappresentata dalla possibilità di offrire, a tali sportivi, l’opportunità di esercitarsi maggiormente e migliorare, così, le loro prestazioni. Sul punto, la Commissione ha negato che tale interesse possa qualificarsi come “esigenza imperativa generale”.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Si	Stadio invariato

**Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2016/0368 – ex art. 258 del TFUE**

Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Ai sensi dell'art. 43 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 10 aprile 2016, adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i predetti provvedimenti non le sono stati comunicati, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva 2014/26/UE non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

**Stato della Procedura**

Il 30 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2013/4212 – ex art. 258 del TFUE****“Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti****Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 64, par. 1, del D.P.R. 5/10/10, n. 207/2010, contrasti con l'art. 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva “servizi”). La materia verte sulle SOA (Società Organismi di Attestazione). Al riguardo, l'art. 52 della Dir. 2004/18/CE impone che gli operatori economici, intenzionati a partecipare ad una procedura di “evidenza pubblica” (con la quale, normalmente, le Amministrazioni individuano gli affidatari delle proprie commesse), presentino requisiti tecnici e finanziari “minimi”. La titolarità di detti requisiti è attestata dalle già menzionate SOA. In proposito, il suddetto art. 64, par. 1, del DPR n. 207/2010, stabilisce che dette SOA abbiano la sede legale, necessariamente, in Italia. Ciò confliggerebbe, per la Commissione, con i principi, sanciti dal Trattato TFUE, della “libertà di stabilimento delle imprese” (art. 49 TFUE) e della “libera prestazione dei servizi” (art. 56 TFUE). Il primo di essi, infatti, oltre a sancire la libertà positiva, di un'impresa di qualsiasi Stato UE, di ubicare la sede - o un altro tipo di stabile organizzazione - in qualsiasi altro Stato della stessa Unione, implica anche la libertà negativa, per la stessa impresa, di non localizzare in un determinato Stato UE nessuna di dette stabili strutture. In forza della “libera prestazione dei servizi”, poi, si ritiene che le imprese di ciascuno Stato UE abbiano il diritto di prestare i propri servizi in tutti gli altri Stati dell'Unione, anche senza istituire, in essi Stati, nessuna forma di stabilimento. Tali assunti sono ribaditi esplicitamente dall'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, sopra citato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che: 1) i due principi succitati non potrebbero applicarsi all'attività delle SOA, essendo la stessa qualificabile non in termini di prestazione di un mero servizio economico, ma di esercizio di pubblici poteri (vedi la funzione di “certificazione”): come tale, ai sensi dell'art. 51 del Trattato, non soggiacerebbe né all'art. 49 né all'art. 56 predetti; 2) le Autorità pubbliche italiane - stante la delicatezza della “certificazione” svolta dalle SOA - debbono sottoporre le stesse a penetranti controlli, che verrebbero ostacolati qualora i principali uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero. Al riguardo la Commissione replica: 1) l'attività delle SOA, pur essendo estrinseca in occasione dell'espletamento di procedure di evidenza “pubblica”, non assurgerebbe essa stessa ad esercizio di potestà pubbliche; 2) l'assoggettamento delle SOA ai controlli della pubblica Autorità, in effetti, corrisponde ad un interesse collettivo e, pertanto, a quelle “esigenze imperative di ordine generale” che lo stesso Trattato TFUE ammette possano giustificare una deroga ai medesimi principi di “libertà” sopra ricordati. Tuttavia, dette deroghe debbono essere, per costante giurisprudenza UE, contenute negli stretti limiti necessari ad assicurare il perseguimento delle predette esigenze generali: a tale riguardo, la Commissione obietta che l'interesse a garantire un adeguato controllo sulle SOA, da parte delle Autorità italiane, potrebbe essere soddisfatto anche se la legge italiana non prescrivesse l'obbligo di ubicare in Italia la sede legale delle stesse. A tal uopo, infatti, sarebbe sufficiente richiedere all'impresa, pur avente la propria sede principale in un altro Stato UE, la produzione dei documenti all'uopo pertinenti.

**Stato della Procedura**

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

"Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una "pubblica gara". Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati "concessioni", aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonchè di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale "nuovo" concessionario ad acquistare, da quello "uscente", il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

**Stato della Procedura**

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

## Salute

PROCEDURE INFRAZIONE SALUTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	MM		Nuova procedura
Scheda 2 2014/2125	Qualità dell'acqua destinata al consumo umano	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2014/0386	Mancato recepimento della Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la Direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani	PM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Salute****Procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE.**

"Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Salute**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, non sia stata correttamente trasposta, per molti versi, nell'ordinamento italiano. Si precisa che la normativa italiana di recepimento di tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è stata, formalmente, adottata con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014. Si sottolinea, ancora, come l'art. 2, par. 1 della suddetta Direttiva ha consentito ad ogni Stato UE di mantenere in vigore, al suo interno, le normative nazionali le quali adottino provvedimenti di tutela, per gli animali di cui sopra, più rigorosi di quelli previsti dalla Direttiva medesima. Ciò sotto condizione che tali normative interne risultassero già vigenti alla data del 9 novembre 2010 (che è quella di entrata in vigore della Direttiva in questione). La Commissione ha ravvisato la non conformità di svariate disposizioni, contenute nel succitato D. Lgs. 26/2014, con le prescrizioni della Direttiva che le prime avrebbero dovuto attuare. In particolare: l'art. 2 (2) della Dir. 2010/63 dispone il divieto, per ogni Stato UE, di ostacolare la fornitura o l'uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato UE nel rispetto dei criteri definiti dalla Direttiva stessa, nonché il divieto di ostacolare l'immissione sul mercato nazionale (purchè essa avvenga nel rispetto della Direttiva in oggetto) di prodotti derivanti dall'uso di tali animali (sempre nel rispetto della Direttiva in oggetto). Il D. Lgs 26/2014 di attuazione, per converso, non farebbe menzione di tali divieti. L'art. 3(1), par. 2, della Direttiva definisce una "procedura" come qualsiasi azione che possa determinare, tra l'altro, la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata. Al riguardo, l'art. 3 (1) (a) del D. Lgs 26/2014 definisce la procedura come quell'azione rivolta, tra le altre finalità, alla creazione e al mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata "con fenotipo sofferente". Pertanto, il legislatore italiano, a dispetto del tenore della Dir. 2010/63/UE, avrebbe escluso dalla nozione di "procedura", come rilevante per la stessa Direttiva, le procedure esitanti nella creazione e nel mantenimento di una linea di animali la quale, pur geneticamente modificata, non presenti un "fenotipo sofferente". L'art. 3(2) della Dir. 2010/63, poi, definisce un "progetto" come un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico, che prevede il ricorso a una o più procedure. Integrando arbitrariamente tale disposto, l'art. 3(1) (b) del D. Lgs 26/2014 – attuativo di detto art. 3(2) della Direttiva – individua i momenti in cui un progetto deve ritenersi, rispettivamente, iniziato e terminato. La Commissione osserva che tali limiti sono fissati, dal legislatore italiano, non in accordo con quanto si desume dalla Direttiva stessa e dal resto del diritto UE. In aggiunta a quanto sopra, la Commissione ritiene non recepite correttamente nell'ordinamento italiano le seguenti norme: 3 (2, 5), 4 (1, 2 e 3), 6 (3, 5), 7(1, 1a), 8 (1), 9 (3), 10 (1 e 3), 11(1 e 2), 14 (1, 2 e 4), 16 (1 e 2), 17 (2), 20 (1 e 3), 23 (1), 24 (1, 1b, 1c e 2), 28, 31 (1 e 1d), 33 (3), 34 (3), 36 (2), 37 (1), 38 (2a, 2b, 2e, 3, 4), 39 (1), 41 (1), 41 (4), 44 (1), 44 (2), 45 (1), 59 (1), 61 (1), 64 (1), 64 (2), Allegato II, III (punto 3.3(a), tabella 2.3, tabella 10.2); Allegato VI (punti 1(a), 6, 9 e 10).

**Stato della Procedura**

Il 3 maggio 2016 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.